

## **Cessione di fabbricati a Cittadini Stranieri (ovvero extracomunitari)**

Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio, ospita ovvero cede la proprietà o il godimento di beni immobili ad un cittadino straniero (extracomunitario) o apolide, anche se parente o affine, per un periodo superiore a 30 giorni, è tenuto a darne comunicazione scritta all'autorità locale di Pubblica Sicurezza (Commissariato di P.S. o, ove questo manchi, al Sindaco).

Tale comunicazione deve avvenire entro 48 ore dalla consegna dell'immobile e deve includere:

- le generalità del denunciante;
- le generalità dello straniero o apolide con gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano;
- l'esatta ubicazione dell'immobile;
- il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

La comunicazione va effettuata su apposito modulo e alla stessa deve inoltre essere allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento (passaporto, permesso di soggiorno, patente, carta d'identità) in corso di validità del cittadino straniero o apolide.

Per approfondimenti è possibile consultare l'articolo 2 del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito in legge n. 131 /2012, sulla cui base è stata emanata una circolare esplicativa.